



# PROVINCIA DI FOGGIA

## SETTORE VIABILITÀ

Servizio Gestione Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità

Ufficio Concessioni, autorizzazioni stradali e Rilevazioni

pec: [protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

**Spett.le MD S.p.A.**

Zona Asi – Capannone 18

81030 Grignano di Anversa

PEC: [mdspa@pec.it](mailto:mdspa@pec.it)

**All'A.C.S. Remigio Sarni**

**SEDE**

**OGGETTO: Richiesta di concessione per una condotta trasversale sotterranea per allaccio AQP sulla S.P. n. 95 km 0+025.**

In riferimento alla richiesta con prot. n° **52892** del **26-10-2021** per quanto all'oggetto e preso atto della restituzione dei disciplinari firmati in segno di accettazione, considerato che il geom. L. Boncristiano ha espresso parere favorevole si autorizza, fatti salvi i diritti di terzi, la esecuzione dei lavori, purchè si rispettino le prescrizioni della Concessione.

Resta comunque stabilito che, in avvenire se questo Ente dovesse variare altimetricamente o planimetricamente la sede stradale, la S.V. sarà tenuta a rimuovere l'opera senza nulla pretendere e su semplice comunicazione.

Nel corso dei lavori, si raccomanda il rispetto del Codice della strada relativamente alla sicurezza ed incolumità del traffico e quanto altro previsto dai disciplinari di concessione, precisando sin da ora che la S.V. sarà ritenuta sola ed unica responsabile di qualsiasi danno che in dipendenza dei lavori potessero occorrere a persone o cose.

Il Cantoniere a cui la presente è diretta per conoscenza, è tenuto a sorvegliare scrupolosamente i lavori di cui sopra e a comunicare tempestivamente, oltre ad eventuali difformità, anche la data di realizzazione dell'opera

Si precisa che il termine utile per il completamento dei lavori, resta fissato in **sei mesi** dalla data della presente autorizzazione.



Il Dirigente

Arch. Angelo Iannotta

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa.



# PROVINCIA DI FOGGIA

## SETTORE VIABILITÀ

Servizio Gestione Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità

Ufficio Concessioni, autorizzazioni stradali e Rilevazioni

pec: [protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

Prot. n°

N. 200/2021 del registro delle concessioni

### CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PROVINCIALI

#### C O N C E D E

**Alla Soc. MD S.p.A**

con sede in Grignano di Anversa- Zona Asi – Capannone 18

P.I.: **03185410618**

#### L'OCCUPAZIONE DELL'AREA PUBBLICA PROVINCIALE

ubicata sulla S.P. n° **95**, cat. 1<sup>^</sup>, con attraversamento irriguo sotterraneo Trsversale al km. **0+025**, seguendo la direttrice di marcia verso **CANDELA (FG) lato destro**, della superficie di MQ. **10** – Comune di occupazione **CERIGNOLA** per la posa in opera di **CONDOTTA IDRICO FOGNARIA** per il periodo di anni **29** con inizio dal **15/11/2021** con obbligo del concessionario della osservanza degli obblighi e delle prescrizioni - che ricorrano a seconda dei casi - contemplati dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, modificato con il D. Lgs. 10/09/1993 n. 360, degli artt. 65, 66, 67 e 68 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, dai relativi disposti del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di questa Provincia, nonché subordinatamente alle altre prescrizioni che seguono:

#### PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) La concessione viene rilasciata in conformità delle norme previste dal vigente Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione nonché dal vigente Regolamento Provinciale sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Verranno osservate anche tutte le norme di carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto forma di semplice provvedimento dell'Amministrazione concedente.

- 2) I lavori e le installazioni formanti oggetto della concessione, dovranno essere eseguiti, secondo la documentazione tecnica approvata, a perfetta regola d'arte e compiuti nel più breve tempo possibile, con la osservanza delle norme tecniche di esecuzione prescritte dall'Ufficio Tecnico Provinciale, al quale dovrà essere data **tempestiva comunicazione dell'inizio e fine dei lavori** mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
- 3) Nel corso dei lavori e comunque quando si presenti la possibilità di danni ai terzi, il titolare della presente concessione dovrà provvedere alla posa di sostegni, recinti, cavalletti, segnalazioni stradali, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e delle altre norme vigenti.
- 4) Il titolare della concessione dovrà ripristinare, a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottofondo manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati e dovrà pure, sempre a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell'opera.  
La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed il titolare è tenuto a risarcire l'Amministrazione ed i terzi di tutti i danni che eventualmente potessero arrecarsi alle persone e alle cose per causa dell'opera e dei lavori stessi, sollevando, nel contempo, da ogni responsabilità l'Amministrazione Provinciale.
- 5) Lo stesso titolare, dovrà eseguire, a sue spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie alle opere formanti oggetto della presente concessione, in occasione di lavori che l'Amministrazione facesse eseguire nella strada a cui si riferisce la concessione medesima.
- 6) In caso di revoca, di scadenza o decadenza della concessione, sarà obbligo del titolare di rimettere in pristino stato ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato, in mancanza, si provvederà all'esecuzione dei lavori in danno, a sue spese, senza che possa pretendere indennità di sorta.
- 7) La presente concessione ha carattere reale per la posa in opera di **CONDOTTA SOTTERRANEA TRAVERSALE - IDRICO FOGNARIA** sopraindicata e vale per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali viene rilasciata.
- 8) L'infrazione ad una qualsiasi delle condizioni esposte, comporterà la decadenza "ipso iure" della concessione.
- 9) Tutte le spese e le tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, presenti e future andranno a carico esclusivo del titolare della concessione.
- 10) La scadenza della presente concessione rimane stabilita al **14/11/2050**. La stessa potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo.
- 11) A norma dell'art. 25 commi 6 e 7 del vigente Codice della Strada, chiunque non osservi le prescrizioni indicate nel presente atto di concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **258,23** a € **1032,91**. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI dello stesso Codice della Strada.

- 12) La presente concessione si intenderà annullata **qualora il titolare della stessa non ne usufruisca entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione** o non osservi le disposizioni contenute e quelle delle vigenti leggi.  
**La mancata esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata all'Ufficio Concessioni.**
- 13) Il concessionario è tenuto a dare comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, del passaggio di proprietà cui la concessione e/o autorizzazione si riferisce, allegando l'atto di trasferimento. Fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione con il soggetto subentrante, il concessionario è tenuto al pagamento del canone.
- 14) Il titolare della concessione è tenuto al pagamento:
- a) CANONE ESENTE (art.39 del Regolamento Provinciale).
  - b) di un **deposito cauzionale** o **polizza fidejussoria** di € **1032,00** (versamento n°. 1101213160042030 del 15/11/2021) da utilizzare, in tutto od in parte, salvo rivalsa delle maggiori spese, a garanzia per la modifica e la costruzione delle opere che il concessionario non avesse o avesse malamente eseguito o comunque in contraddizione con le clausole contenute nella presente concessione.
- 15) Qualora il titolare della concessione, non soddisfacesse puntualmente al pagamento del canone annuo di occupazione di suolo pubblico, la concessione si intenderà decaduta, e sarà ritenuta soggetto abusivo subendo le sanzioni previste dalla normativa vigente e direttamente responsabile civilmente e penalmente per danni e/o incidenti a persone e cose riconducibili alla situazione esistente.
- 16) Il Titolare della concessione decaduto è responsabile delle spese per rimettere ogni cosa al pristino stato.
- 17) Ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente circa l'ammontare delle somme in questione sarà automaticamente estesa alla presente concessione.  
La riscossione di quanto dovuto avverrà con le modalità previste dalle norme vigenti e con quelle altre che l'Amministrazione riterrà di prescrivere.

### **PRESCRIZIONI TECNICHE**

- 1) Nelle occupazioni ed attraversamenti stradali sono prescritte, ai fini della conservazione della strada e della sicurezza della circolazione, le norme del D.Lgs. 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni (D. Lgs. 10/09/93 n. 360) e del D.P.R. 16/12/92 n° 495, nonché le norme che seguono e le varianti tecniche ad esse apportate dall'Ufficio Tecnico Provinciale ove ne ricorra la necessità ai fini suddetti o per ragioni contingenti (varianti altimetriche stradali già programmate ecc.).
- 2) Tutti i lavori dovranno essere eseguiti senza ostacolare il pubblico transito, il normale deflusso delle acque piovane, la complessiva agibilità della strada, restando questa Provincia e il suo

personale sollevati da qualsiasi responsabilità, civile e penale, e per danni eventualmente causati a persone e/o cose in dipendenza della concessione in narrativa.

- 3) I manufatti interessati ai lavori dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte. Nei punti di attraversamento o in vicinanza di opere d'arte saranno adottate tutte le previdenze del caso per evitare che queste possano, nel tempo, subire danni. Non dovrà, in ogni modo essere ristretta la luce dei ponticelli, ponendo la condotta alla profondità necessaria per il raggiungimento di tale scopo.
- 4) I materiali di qualsiasi natura e quelli provenienti dagli scavi non dovranno ingombrare, neppure temporaneamente, la carreggiata, per cui si dovrà provvedere al loro immediato trasporto a rifiuto o in sito esterno alla sede stradale se occorrenti per parziali rinterrati;
- 5) Tutti i materiali ed i conglomerati da adoperare nei ripristini devono corrispondere alle caratteristiche generali, fisiche, chimiche e meccaniche contemplate dal Capitolato stradale in uso presso questa Provincia che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà dei relativi accertamenti da eseguirsi a cura e spesa del Concessionario, pena, in caso di inaccettabilità o di ripristini comunque non conformi alle prescrizioni del presente atto, il loro rifacimento in danno;
- 5) Gli scavi lungo la strada saranno aperti per una lunghezza non superiore a m. **5** per volta e per metà della strada quando si tratti di attraversamenti trasversali. Non si procederà all'esecuzione di un ulteriore tratto di cavo fino a quando il precedente tratto non sia stato completamente riempito e sistemato in modo che sullo stesso possa di nuovo svolgersi il transito.
- 6) Le eventuali occupazioni longitudinali in sotterraneo mediante cunicoli dovranno essere, di norma, realizzati nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa.
- 7) Per impianti entroterra trasversali o longitudinali in carreggiata o in banchina bitumata dovrà operarsi come segue:
  - a) gli scavi, che ove longitudinali dovranno risultare quanto più possibile paralleli all'asse stradale, dovranno avere profondità maggiore o uguale a m **1,00** dall'estradosso dei manufatti protettivi, e larghezza minore o uguale a m. **0,70** salvo in superficie, ove la pavimentazione bituminosa dovrà essere tagliata con bordi perfettamente regolari e paralleli per la maggiore larghezza necessaria;
  - b) il rinterro, dell'altezza finita di meno cm. 40 dal piano carreggiata, dovrà essere eseguito con sabbia o tufina umidificata, da stendere e costipare meccanicamente sino a rifiuto, in strati non eccedenti lo spessore di cm. 40 ciascuno;
  - c) sullo stesso rinterro dovrà realizzarsi una massicciata in misto granulometricostabilizzato (massima pezzatura cm.5) dello spessore finito di cm. 25 dopo costipazione meccanica sino a rifiuto. Il restante cavo della profondità di cm. 10 dovrà essere colmato subito dopo, o quanto prima possibile - previa spalmatura della superficie con Kg.1,200/mq. di emulsione bituminosa - con binder a caldo di tipo chiuso, da costipare con rullo compressore di adeguato peso sino a rifiuto secondo l'originaria sagoma stradale. Non saranno consentite in alcun caso colmature superficiali, sia pure di breve durata, con materiali diversi dal detto binder per cui, ove questo non fosse subito disponibile, il cavo in parola rimarrà transennato e presegnalato a norma del vigente Codice della Strada e suo Regolamento;

- d) ogni altra opera manomessa verrà ripristinata a perfetta regola d'arte, conservandone continuità, forma e compattezza;
- e) l'inizio di detti lavori e di quelli successivi descritti in f) dovranno essere comunicati agli interessati nella forma prescritta al successivo capo 14;
- f) lasciata sotto traffico la fascia (o le fasce) in binder di cui alla precedente lettera c) non meno di mesi **1** e non oltre mesi **2** si procederà, purché in periodo stagionale e condizioni atmosferiche favorevoli, al completamento dei ripristini bituminosi, da eseguire entro e non oltre giorni **180**, mediante: fresatura del piano stradale lungo le suddette fasce, per una larghezza quanto più possibile costante, non inferiore a m. **2,00**, od anche superiore ove le lesioni e deformazioni, frattanto formatesi all'intorno dello scavo, si fossero estese oltre detta larghezza, e di profondità  $\geq$  cm.3, con bordi perfettamente paralleli all'asse stradale, e quindi mediante susseguente soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg.1,300/mq. di emulsione bituminosa; seguirà subito dopo il rifacimento del tappetino di usura manomesso, impiegando idoneo conglomerato bituminoso da estendere a caldo con vibro finitrice e da costipare con rullo compressore di adeguato peso, secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali del tutto deducibili dalla conformazione piano altimetrica della restante carreggiata non manomessa;
- g) la segnaletica orizzontale, ove preesistente manomessa, dovrà essere rifatta da impresa specializzata subito dopo la formazione delle fasce bituminose di cui ai precedenti punti c) ed f).
- 8) Per impianti entroterra longitudinali in banchina in terra battuta o calcestruzzo.
- a) lo scavo, da eseguirsi quanto più possibile lontano dal margine della carreggiata, dovrà essere ampliato in superficie, su ambo i lati per l'intera larghezza della banchina e per una profondità di cm.20, avendo cura di non danneggiare il margine della carreggiata;
- b) il rinterro, qui da portarsi finito sino a meno di cm. 20, dal piano dell'adiacente corsia, dovrà essere eseguito analogamente a quanto prescritto nel su indicato capo 7 lettera b, dopo di ché si dovrà ristrutturare l'intera banchina manomessa con calcestruzzo cementizio di classe Rck  $\geq$  150, raccordandola alla carreggiata con pendenza trasversale del 3% in rettilineo e variabile in curva secondo la stessa pendenza trasversale dell'adiacente corsia;
- c) lungo gli incroci con strade bitumate si dovrà operare come il precedente punto 7;
- d) ogni danno comunque arrecato al margine della carreggiata dovrà essere ripristinata mediante fresatura profonda cm.4 e di larghezza costante e tale da inglobare tutte le rotture e le adiacenti lesioni. Previo riempimento delle cavità più profonde con calcestruzzo cementizio di classe Rck  $\geq$  150, e susseguenti soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg. 1,200/mq. di emulsione bituminosa, si colmerà il restante cavo con conglomerato bituminoso per tappetino di usura, steso a caldo con vibro finitrice e costipato con rullo compressore di adeguato peso secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali.
- 9) Per impianti entroterra trasversali alla carreggiata si dovrà operare come al precedente capo 7, ripristinando però le banchine come al precedente capo 8 b ove queste non fossero bitumate.
- 10) I lavori previsti in due fasi diverse (come quelli di cui al punto 7 e 9) dovranno essere eseguiti nella prima fase entro 90 giorni dalla data del rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa, e dovranno avere rispettivamente durata, al massimo, di giorni **90** nella prima fase e di giorni **90** nella seconda fase. Se i lavori sono invece da eseguire in una sola fase (come quelli di cui al punto 8 essi dovranno avere durata al massimo di giorni **180**.
- 11) Per gli attraversamenti aerei trasversali e longitudinali di linee elettriche e di telecomunicazioni dovrà operarsi come segue:

- a) i sostegni e le relative fondazioni dovranno essere collocati al di fuori della fascia di pertinenza stradale e ad una distanza orizzontale non inferiore a 7 mt. dal confine stradale, salvo diverse prescrizioni.
- b) i cavi dovranno avere un'altezza minima di mt. 8 dal piano della banchina stradale, salvo diverse prescrizioni.
- c) gli attraversamenti trasversali si eseguiranno nei punti indispensabili e precedentemente stabiliti. Tali attraversamenti dovranno essere, per quanto possibile, ortogonali e mai tali da formare un angolo con l'asse stradale superiore a 45°.
- 12) Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente, e senza deformare l'originaria sagoma stradale, alla colmataura delle depressioni e buche ogni qualvolta se ne dovessero formare sulle fasce di ripristino o nelle loro adiacenze a causa di assestamenti o cedimenti sottostanti, nonché a riparare ogni altro danno comunque derivante dalle o alle opere permesse.
- 13) A garanzia dell'osservanza delle prescrizioni particolari e generali contemplate nella Concessione rilasciata, il Concessionario dovrà avvalersi, ad ogni ricorrenza, dell'assistenza di un tecnico di propria fiducia ( geometra o ingegnere ) regolarmente iscritto all'albo professionale.
- 14) Ogni opera intrapresa potrà essere sospesa con decorrenza immediata dal personale preposto dell'U.T. per motivi di salvaguardia dell'incolumità pubblica o per accertato inadempimento delle prescrizioni su esposte.
- 15) La data dell'inizio dei lavori, la denominazione sociale, sede e numero telefonico dell'impresa esecutrice, dovranno essere preventivamente comunicati con **raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata all'Ufficio Concessioni** e al sorvegliante stradale di zona, mentre l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata nello stesso giorno con lettere ordinarie o posta certificata. Stessa procedura dovrà adottarsi, per i lavori da eseguire a distanza di tempo in una seconda fase, ove previsti. Nessuna impresa potrà dare inizio ai lavori di cui trattasi se non in possesso della Concessione o copia conforme, da tenere obbligatoriamente in cantiere ed esibire in qualunque momento venisse richiesta dal personale competente in materia di viabilità di questo Ente pena, in caso di mancata presentazione, l'immediata sospensione dei lavori e quant'altro sancito nei commi 11 e 12 dell' art. 27 del Cod. Stradale.
- 16) A norma dei commi 4 e 5 dello stesso art. 27, e di quant'altro stabilito in merito, ai sensi di legge, l'Ente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare o modificare in ogni tempo la Concessione di cui trattasi; come pure di imporre lavori di ripristino della strada per danni che in qualsiasi tempo dovessero comunque ad essa derivare dalle opere di impianto concesse, quali, in particolare, le deformazioni del piano stradale, ove manomesso, per ulteriori cedimenti dei rinterri; nonché di imporre lo spostamento o la rimozione dell'impianto o parte di esso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
- 17) Prescrizioni particolari :
- Favorevole in conformità degli elaborati grafici presentati ripristinando lo stato dei luoghi esistente prima dei lavori - ribadendo che lo scavo deve realizzarsi a non meno di mt. 2,50 dal manto bitumato.

In segno di accettazione

**Il Concessionario**



**Il Dirigente**  
**(Arch. Angelo Iannotta)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnip